



ORDINANZA N° 21 /2021/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** l'istanza/PEC datata 09/12/2021, con la quale Società Cooperativa COOPMAR a r.l., con sede in San Ferdinando (RC), Zona Industriale I^a Area Industriale ASI n° 98, P.IVA 00925730806, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Gioia Tauro, adiacenti l'area capannoni ferro-gomma (*ex Serport*), per una superficie complessiva di mq. 954,51, quale area di cantiere, per le

operazioni di demolizione di un carrello elevatore tramite tagli di parti di esso e trasporto a centro di raccolta rottami ferrosi per smaltimento;

VISTA la documentazione tecnica e di sicurezza (Planimetria generale, Planimetria dettagliata, Planimetria area d'intervento - Piano di Operativo di Sicurezza redatto in data 18/11/2021 ai sensi dell'art. 17 ed Allegato XV – Punto 3.2.1. del D. L.vo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. e Piano di Sicurezza COVID – 19), presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività programmate;

CONSIDERATO che le su descritte operazioni di demolizione e rimozione carrello elevatore marca Hermes 50 saranno eseguite, su incarico della su citata Ditta richiedente, dalla TRA.FER. S.r.l. con sede in Gioia Tauro – Via Provinciale per Rizziconi – Loc. Sant'Angelo – P.IVA 00833100803;

VISTO il Piano Operativo di Sicurezza redatto in data 18/11/2021 (*Rev. N. 0*), ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106, e presentato a corredo dell'istanza presentata dalla Società Cooperativa COOPMAR a r.l., che nella presente viene integralmente richiamato;

CONSIDERATO che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata all'esecuzione delle operazioni di taglio di materiale metallico di un carrello elevatore, da smontare e portare a discarica presso centro di raccolta autorizzato a norma di legge;

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi in questione;

VISTO il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate in combinato disposto con l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne le varie attività che si esercitano nei porti;

VISTA la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

RENDE NOTO

che dal **giorno 13/12/2021** e fino al **22/12/2021**, termine di fine lavori, della demolizione e smaltimento a norma di legge, del carrello elevatore marca Hermes 50, di proprietà della Coopmar, ormai in disuso, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona demaniale marittima del porto di Gioia Tauro – adiacente ai capannoni ferro-gomma (ex Serport).

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno del porto di Gioia Tauro – adiacenti ai capannoni ferro-gomma (ex Serport), per un totale di mq. 954,51 quale area di cantiere, meglio rappresentata nella planimetria allegata, ad eccezione del personale dipendente dell'impresa TRA.FER. S.r.l. (iscritta ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. al n. 50 - anno 2021), appositamente autorizzato, ed i relativi mezzi di cantiere.

ART. 2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa esecutrice TRA. FER. S.r.l. dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni di demolizione e alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- b) Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere dove è posizionato il carrello elevatore marca Hermes 50 da demolire e l'autocarro con grù, tramite panne antinquinamento, al fine di evitare eventuali fuoriuscite di idrocarburi e altre sostanze chimiche che potrebbero causare danni ambientali;

- c) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
- e) Impermeabilizzazione dell'area al fine di tenere isolati i rifiuti dal terreno sottostante;
- f) A seguito dell'impermeabilizzazione dell'area, le acque meteoriche che si riverseranno sull'area dovranno essere adeguatamente regimentate raccolte e smaltite e/o scaricate secondo la normativa vigente. In particolare qualora si realizzi uno "scarico" ai sensi dell'art. 74 lettera ff del DLGS 152/06 e s.m.i., occorrerà munirsi di apposita autorizzazione come previsto all'art. 124 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- h) Qualsiasi tipo di rifiuto (raccolta di rottami ferrosi) che emergerà durante le operazioni di demolizione, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;
- i) Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalla demolizione sarà necessario indicarne il quantitativo;

ART. 3 LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa TRA. FER S.r.l. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) I lavori di demolizione dovranno avvenire con cesoie meccaniche ovvero con taglio termico;
- b) I rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere depositati temporaneamente sulla banchina all'interno di appropriati contenitori stagni e trasferiti fuori dal porto entro sei giorni dal loro deposito - sabato e domenica esclusi;
- c) Le attività di taglio con uso fiamma (cannello ossiacetilenico) nelle aree d.m. dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Settore Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, previa acquisizione del previsto N.O. gas-free rilasciato dal Chimico di Porto;

ART.4 LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO (Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro)

Per quanto concerne la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, tenuto conto che le attività previste sulla zona demaniale marittima (piazzale) stessa e, a seguito di trasferimento della carrello elevatore marca Hermes 50, sono assimilabili a quelle di cui ai punti n. 55, n. 52, n. 53 e n. 54 dell'allegato I al d.P.R. n. 151/2011, con conseguente classificazione dell'attività, ai sensi del D.M. 10/03/1998 (Allegato IX), a RISCHIO DI INCENDIO MEDIO, in applicazione all'art. 46 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ai fini di una verifica del suddetto adempimento, la Ditta TRA. FER. S.r.l. dovrà produrre, prima dell'inizio delle lavorazioni, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, la seguente documentazione attestante l'osservanza del citato D. Lgs n. 81/2008 con riferimento alla suddetta classificazione a rischio di incendio medio:

- 1) Documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
- 2) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 3) Designazione degli addetti alla lotta antincendi ed alla gestione delle emergenze (art. 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
- 4) Informazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 36, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 5) Formazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- 6) Piano di emergenza (art. 5 del D. M. 10/03/1998);
- 7) Predisposizione di una viabilità di servizio idonea per i mezzi di soccorso ed antincendio;
- 8) Predisposizione varco, recinzione di cantiere ed idonea segnaletica di sicurezza;
- 9) Realizzazione di una fascia di rispetto tagliafuoco di 20 m lungo tutto il perimetro del cantiere;
- 10) Organizzare un sistema antincendio che preveda la presenza di una presa a mare collegata ad una pompa ed a manichette con attacchi unificati UNI 70;
- 11) Preparare planimetria dell'area di cantiere recante i presidi di sicurezza ed antincendio e la localizzazione dei depositi di bombole piene e di quelle vuote;
- 12) A lavori ultimati la TRA. FER. S.r.l., dovrà produrre alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio il certificato di regolare esecuzione dei lavori corredato di rilievo fotografico.

ART. 5 IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE

Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 89 del d. lgs. n. 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall'art. 96 (che competono ai datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti concreti quali l'obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di quelli pericolosi e di stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie, quello fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza.

In particolare, l'art. 97 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (art.26 Testo Unico). Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli

interventi gravanti sull'impresa esecutrice (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall' impresa esecutrice.

ART. 6

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE (TRA. FER. S.r.l.)

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di recupero, demolizione e smaltimento dei relitti, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice i lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

Qualora, inoltre, i lavori richiedessero l'impiego di fiamma (utilizzo di ossitaglio (propano e ossigeno) si fa rinvio alle prescrizioni dettate dall'Ordinanza commissariale n. 17/2018 in data 21/11/2018 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*), ove trattasi di interventi da eseguirsi sul suddetto carrello elevatore, ovvero alla vigente analoga normativa, qualora siffatti interventi debbano essere realizzati sulle aree a terra.

Una volta terminate le succitate operazioni, dovranno essere ripristinate, a cura e spese della ditta esecutrice e della ditta affidataria, le condizioni originarie dello stato dei luoghi, procedendo se necessario ad una eventuale ed ulteriore bonifica straordinaria dell'area di cantiere, che sarà concertata e definita con gli Enti provinciali e/o regionali di competenza.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

In caso di rimozione di materiali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è possibile devono essere fornite informazioni adeguate sulla natura dei materiali e se esistono particolari rischi, essi devono essere identificati.

La Ditta TRA.FER.S.r.l., dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

ART. 7

OBBLIGHI IN CASO DI LAVORI CON FONTI TERMICHE CHE SI ESEGUONO NELLE ZONE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

Il coordinatore dei lavori ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori preposti alle operazioni, nonché i pericoli derivanti da scoppio o incendio, con particolare riguardo all'applicazione delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. In particolare egli deve:

1. verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i lavori siano consentite dalla vigente normativa;
2. prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si effettueranno le operazioni sia sgombra da materie infiammabili o combustibili;
3. accertarsi che le dotazioni antincendio siano in regola con la vigente normativa per quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il collaudo e le visite periodiche;
4. assicurare una continua sorveglianza nella zona delle operazioni anche a mezzo di personale addetto;
5. nel caso in cui i lavori si effettuino presso banchine o in aree in concessione, coordinare lo scambio di informazioni con il personale addetto alla sicurezza delle società concessionarie;
6. assicurarsi del ripristino stato dei luoghi al termine delle operazioni;
7. sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un pericolo ed in caso di necessità **informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro al numero telefonico 0966/562911 ovvero al numero BLU 1530 ed i Vigili dei Fuoco al numero telefonico 0966/52111 ovvero al numero di soccorso 115.**

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI CON FONTI TERMICHE

Gli addetti all'esecuzione di lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sui lavoro e conformarsi alle presenti disposizioni: FIAMMA OSSIDRICA (cannello ossiacetilenico)

1. Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas. Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella condotta del gas;
2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione individuale quali schermo di protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille;
3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorrere una distanza di almeno 10 metri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore, o usati per lavori all'esterno;
4. il trasporto delle bombole ovvero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori, devono essere sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite;
5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e del previsto certificato di collaudo;
6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia.

ARCO VOLTAICO

1. Per l'uso dell'arco voltaico dovranno essere impiegate fonti elettriche derivanti da un trasformatore il cui circuito secondario sia isolato o da macchine rotanti di conversione;
2. i lavoratori addetti alla saldatura dovranno essere forniti di pinze porta elettrodi completamente isolate, guanti isolanti, casco con visiera per la protezione del viso, cuffia protettiva per le radiazioni U.V., pedane o calzature isolanti;
3. la zona dovrà essere sgombra da persone estranee alle operazioni e ogni qualvolta sia possibile la zona dovrà essere delimitata da schermi di intercettazione delle radiazioni;
4. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio a polvere ovvero CO₂.

PROCEDURE PER LAVORI CON FONTI TERMICHE

Comunicazione scritta dell'inizio e della fine delle operazioni all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree. Le norme contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
2. sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
3. le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
4. non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

ART. 8 MANLEVA

La Società Cooperativa COOPMAR a r.l./TRA. FER. S.r.l. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la Società Cooperativa COOPMAR a r.l./TRA. FER. S.r.l. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 9 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza;

ART. 10 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 11 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

**ART. 12
ENTRATA IN VIGORE**


La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 14/12/2021

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO – PATRIMONIO
LAVORO PORTUALE**
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI



Area di cantiere da delimitare con interdizione degli accessi ai non autorizzati

Area stazionamento e deposito

Raggio di protezione e interdizione ai non addetti ai lavori

CARRELLO ELEVATORE
OGGETTO DELL'INTERVENTO

Ingresso e uscita mezzi di cantiere e nonché degli addetti autorizzati

27,14

